

Semestrale Anno X - n. 2-2015 luglio-dicembre

ISSN 1970-5301



Diritto e Religioni

Semestrale Anno X - n. 2-2015

Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile Walter Pellegrini Direttore Mario Tedeschi

Segretaria di redazione Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

Sezioni Antropologia culturale

Diritto canonico Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia Storia delle istituzioni religiose DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

RESPONSABILI

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali

G. Bianco

P. Stefanì

M. Jasonni, L. Musselli (†) G.J. Kaczyński, M. Pascali R. Balbi, O. Condorelli

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Parte II

Settori

Giurisprudenza e legislazione amministrativa Giurisprudenza e legislazione canonica Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria

Giurisprudenza e legislazione internazionale Giurisprudenza e legislazione penale Giurisprudenza e legislazione tributaria S. Testa Bappenheim V. Maiello

V. Maiello A. Guarino

Parte III

Settori

Letture, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Direzione:

Cosenza 87100 - Luigi Pellegrini Editore Via Camposano, 41 (ex via De Rada) Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672 E-mail: info@pellegrinieditore.it **Napoli** 80133 - Piazza Municipio, 4 Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli E-mail: martedes@unina.it

Redazione:

Cosenza 87100 - Via Camposano, 41 Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672 E-mail: info@pellegrinieditore.it Napoli 80134 - Dipartimento di Giurisprudenza Universita degli studi di Napoli Federico II I Cattedra di diritto ecclesiastico Via Porta di Massa, 32 Tel. 081 2534216/18

E-mail: dirittoereligioni@libero.it Abbonamento annuo 2 numeri: per l'Italia, € 75,00 per l'estero, € 120,00 un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 8,00 al seguente link: www.pellegrinieditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- versamento su conto corrente postale n. 11747870
- bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena
- assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.
- carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Giurisprudenza e legislazione tributaria

Presentazione

La rassegna di giurisprudenza tributaria in questo numero della Rivista segnala tre pronunce.

In primis non manca una sentenza sulla *vexata quaestio* delle condizioni, affinché un immobile "religioso" possa godere dell'esenzione dall'Ici. Al riguardo, la Commissione tributaria provinciale di Genova richiede una prova estremamente rigorosa dell'utilizzazione del cespite a fini religiosi. In particolare, si è statuito che tale prova non sia integrata dalla sola destinazione dell'immobile a residenza di parroci e di suore, occorrendo, invece, che ciò sia provato dai documenti dell'anagrafe comunale.

Un altro pronunciamento della giurisprudenza ligure, questa volta della Commissione tributaria regionale, si occupa della legittimità dell'attribuzione della rendita catastale a un immobile destinato al culto. Qui il ricorrente contestava l'atto dell'Ufficio sulla base dell'asserita irrilevanza reddituale del cespite. Il giudice tributario, in modo ineccepibile, ha respinto il ricorso; infatti, dall'eventuale irrilevanza reddituale dell'immobile utilizzato come luogo di culto non se ne può far discendere la non attribuzione della rendita catastale. Questa conseguenza ricorre in caso di classificazione catastale in categoria E/7, che comprende immobili, in via di principio, insuscettibili di destinazione diversa dal culto pubblico senza radicali trasformazioni strutturali. Al di fuori di questa ipotesi, e, in particolare, in presenza di immobili, che, strutturalmente, potrebbero essere polifunzionali, ferma restando l'ipotesi di irrilevanza reddituale, è legittimo procedere all'attribuzione della rendita catastale.

Infine, si riporta la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Campania, che torna su una questione già affrontata, in termini totalmente diversi, da un'altra sentenza, pubblicata sull'ultimo numero della Rivista. Oggetto di controversia è la richiesta del "contributo per giardinaggio, nettezza e decoro", previsto da una disposizione regolamentare del Comune di Napoli, contro la quale, in entrambi i casi, ricorrono delle confraternite, aventi in gestione cappelle cimiteriali.

Nella sentenza pubblicata nello scorso numero, la Commissione tributaria di Napoli aveva dichiarato illegittimo il tributo *de quo*, in quanto lo stesso, assimilabile alla Tarsu, era commisurato al numero di sepolture e non alla dimensione dell'immobile

soggetto a tassazione.

Nella sentenza pubblicata *infra*, invece, la Commissione tributaria regionale per la Campania, confermando la decisione di I grado, declina la propria giurisdizione attribuendola al giudice amministrativo. Secondo la Commissione, il contributo, di cui è causa, non è assimilabile alla TARSU, ma rappresenta il corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un rapporto di concessione di un bene demaniale, nella specie di aree cimiteriali.

Commissione tributaria regionale per la Liguria, Sez. IV, 18 giugno 2015, n. 734

Immobile adibito al culto – Irrilevanza reddituale -Attribuzione di rendita catastale – Legittimità

È legittimo l'operato dell'Ufficio che emetta un atto di accertamento della rendita catastale di un immobile destinato al culto, nonostante l'irrilevanza del cespite ai fini reddituali

Commissione tributaria provinciale di Genova, Sez. X, sentenza 15 ottobre 2015, n. 2100

Ici - Immobili di una parrocchia - Mancata prova in concreto della natura non commerciale dell'attività svolta – Esenzione – Non compete

Ai fini dell'esenzione dall'Ici, di cui all'art. 7, comma primo, lett. i, del d.lgs. n. 504 del 1992, non è sufficiente che l'ente ecclesiastico proprietario, nella specie una parrocchia, abbia natura non commerciale, ma occorre la prova in concreto che l'immobile sia utilizzato per attività senza fine di lucro. Nel caso in questione non è stata ritenuta sufficiente l'attestazione che l'immobile fosse destinato a residenza di parroci e suore, essendo, invece, necessaria una certificazione dell'anagrafe comunale.

Commissione tributaria regionale per la Campania, Sez. XVIII, 22 settembre 2015, n. 8399

Contributo per giardinaggio, nettezza e decoro delle aree cimiteriali - TARSU – Cappelle cimiteriali gestite da una confraternita – Non configurabile come tassa sui rifiuti solidi urbani – Carenza di giurisdizione tributaria – Giurisdizione del giudice amministrativo

Il "contributo per giardinaggio, nettezza e decoro", imposto dal Comune di Napoli a carico di una confraternita con finalità di gestione di cappelle cimiteriali, non è assimilabile alla TARSU, ma rappresenta il corrispettivo per servizi erogati dall'amministrazione comunale nell'ambito della concessione di un'area demaniale a favore di un ente religioso.

Svolgimento del processo

L'Arciconfraternita impugnaya l'avviso di pagamento n. 12/2011, avente per oggetto il contributo per giardinaggio, nettezza e decoro delle aree cimiteriali assegnatele in concessione, dovuto al Comune di Napoli, per gli anni 2009-2011Deduceva che: - ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993, la TARSU non sarebbe applicabile alle aree cimiteriali, trattandosi di locali destinati a raccogliere e conservare le spoglie di persone decedute, improduttivi di qualsivoglia tipologia di rifiuti; - l'art. 4, comma 1, del regolamento comunale ex art. 68 del D.Lgs. n. 507/1993 n. 251 del 27 giugno 1994 esonererebbe dalla TARSU i locali adibiti al culto religioso, quali, appunto, le cappelle cimiteriali; - gli importi richiesti risulterebbero determinati in rapporto al numero di nicchie o tumuli esistenti, anziché in rapporto alle superfici utili dei locali: - la tassa richiesta sarebbe dovuta non già dal concessionario dell'arca cimiteriale, bensì dai singoli occupanti/detentori dei loculi. Chiedeva l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e la pubblica udienza. Il Comune di Napoli non si costituiva in giudizio. Costituitosi il contraddittorio nei termini essenziali sopra succintamente esposti, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sez. 18, all'udienza del 21/3/2014, con sentenza n. 23581, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione e indicava nel giudice amministrativo l'autorità munita di giurisdizione, dinanzi alla quale la causa andrà riassunta. Nulla per le spese. La ricorrente in data 27111/2014 presentava appello, riteneva ingiusta la sentenza emessa, legittimo il proprio operato, si riportava integralmente a quanto espresso, chiedeva l'accoglimento dell'appello e la pubblica udienza con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. All'odierna udienza, assenti le parti in causa, dopo l'esposizione dei fatti ad opera del Giudice relatore, la causa veniva riservata a decisione.

Motivi della sentenza

La Commissione, esaminati gli atti e valutate le argomentazioni, ritiene che l'appello è infondato e non meritevole di accoglimento. Il Collegio osserva che la

norma applicata dall'amministrazione intimata ed espressamente richiamata nell'atto impugnato è l'art. 54 del regolamento comunale di polizia mortuaria e dei servizi funebri e cimiteriali, approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 21 febbraio 2006. In particolare, a mente di tale disposizione regolamentare (rubricata "tipologia delle tariffe"): "i servizi cimiteriali così come precisati dal presente regolamento, si distinguono generalmente in servizi gratuiti e servizi a pagamento" (comma 1); - "i servizi a pagamento sono ... il giardinaggio e la nettezza delle aree cimiteriali" e la "manutenzione degli spazi e delle infrastrutture cimiteriali" (comma 3, lett. d ed e). Quella richiesta alla ricorrente è, dunque, non una tassa sui rifiuti solidi urbani - come erroneamente inferito nell'esperito gravame bensì un canone-tariffa riconducibile al rapporto di concessione in uso di bene demaniale (area cimiteriale) in favore di un ente religioso ed ai servizi (giardinaggio, nettezza e decoro) erogati dall'amministrazione comunale a beneficio del concessionario. Tale considerazione induce a declinare la giurisdizione dell'adita Commissione tributaria, versandosi in ipotesi coinvolgente l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione, e, prima ancora, alla spettanza del corrispettivo dovuto nell'ambito di un rapporto concessionario; ipotesi in relazione alla quale il giudice amministrativo ha, peraltro, pacificamente ritenuto la propria giurisdizione (cfr., con riguardo al servizio di giardinaggio, nettezza e decoro, Cons. Stato, sez. V. 7 ottobre 2009, n. 6132: 19 novembre 2009, n. 7258: con riguardo al servizio di illuminazione votiva, TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 20 maggio 2013, n. 1441). Per le argomentazioni esposte, il Collegio dichiara il difetto di giurisdizione dell'adita Commissione tributaria, dovendosi indicare nel giudice amministrativo l'autorità dinanzi alla quale la domanda proposta andrà riassunta. Il Collegio ritiene giusta e condivisibile la decisione dei giudici di prime cure. Poiché le parti non si sono costituite, le spese non vengono attribuite. La circostanza è confermata e suffragata dalla documentazione regolarmente acquisita agli atti processuali.

P.O.M.

Rigetta l'appello e conferma la decisione di primo grado. Nulla per le spese. Così deciso in Napoli, nella sede della Commissione Tributaria Regionale Sez. 18-19/5/2015.